

**Avv. Luigi Cafaro**  
con patrocinio in Cassazione  
via Gioacchino Murat, 34  
84078 Vallo della Lucania (Sa)  
cell. 339.7278820 – tel/fax 0974.2220-282081  
e-mail:luigicafaro@virgilio.it  
p.e.c. : [avv.luigicafaro@postecert.it](mailto:avv.luigicafaro@postecert.it)  
c.f. CFRLGU65D03B608D

**Avv. Francesco Maria Torrusio**  
con patrocinio in Cassazione  
via Ferruccio Parri, snc  
84078 Vallo della Lucania (Sa)  
cell. 347.9744092 – tel/fax 0974.717369  
e-mail:francesco.torrusio@tin.it  
p.e.c.:francescomariatorrusio@puntopec.it  
c.f.:TRRFNC68D02B608G

---

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
IN ESECUZIONE DEL DECRETO N.498/2019 DEL 30.4.2019  
NEL RICORSO RG. N.3410/2019  
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE – SEZIONE QUARTA**

nell'interesse di

**CASTIGLIA, Giuseppe Salvatore**, nato a Palermo il 14.04.1993 (c.f.: CSTGPP93D14G273X), residente in Mistretta (Me) alla via G.Verga, n.21, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dall' **Avv. Luigi Cafaro** (c.f. CFRLGU65D03B608D) e dall'**Avv. Francesco Maria Torrusio** (c.f..TRRFNC68D02B608G), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Luigi Cafaro, in Vallo della Lucania, via G. Murat, 34. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC [avv.luigicafaro@postecert.it](mailto:avv.luigicafaro@postecert.it) - [francescomariatorrusio@puntopec.it](mailto:francescomariatorrusio@puntopec.it) - fax 0974/2220 -0974/717369,

-appellante

Contro

**Ministero della Difesa**, (codice fiscale 80234710582) in persona del Ministro p.t., Palazzo Baracchini, Via XX Settembre 8 - 00187 Roma, rapp.to e difeso ope legis dall'avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,

**nonché contro**

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, Centro nazionale di Selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto, 119, 00191 Roma, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12

**nonché contro**

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di Selezione e reclutamento,**Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici**, Ufficio Concorsi e Contenzioso, Piazza Bligny, n°2 - 00197 Roma, in persona del legale rapp.te p.t.,

- resistenti

**IN ESECUZIONE DEL DECRETO N.498/2019 DEL 30.04.2019 – R.G. 3410/2019**  
**CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA DI PROVVEDERE**  
**ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Si espone quanto segue:

**1) Autorità giudiziaria adita e numero r.g.:** Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale sezione quarta n. r.g. 3410/2019 (ricorso introduttivo di primo grado Ricorso Tar Lazio sezione 1° bis n.1218/2019 r.g. )

**2) Ricorrente:** CASTIGLIA, Giuseppe Salvatore (c.f.: CSTGPP93D14G273X;

**3) Amministrazioni intimare: Ministero della Difesa**, in persona del Ministro pro-tempore;

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Comandante pro-tempore;

**Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento**, in persona del Presidente pro-tempore rappresentati e difesi, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

**4) Controinteressati:** candidati dichiarati vincitori inseriti **nelle graduatorie di cui alle Lettere "A,B,C,D ed "FFA"**, per reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del 15 maggio 2018) pubblicate sul sito web dell'Amministrazione il 14/12/2018, allegate al presente Avviso;

**5) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

**RICORSO INTRODUTTIVO:**

a) del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del 19.11.18, prot. n.366794/2-11, con il quale il ricorrente è stato riconosciuto "INIDONEO" con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del 15 maggio 2018), per i seguenti motivi:

- *"presenta valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015 n°207;*

- ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: **NOTE D'ANSIA DA PRESTAZIONE NON CONTENUTA**";

b) del bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del 15 maggio 2018 per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- delle graduatorie di merito pubblicate il 14/12/2018 di cui al verbale n.70 del 4.12.2018 della Commissione esaminatrice relative al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni;

- del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n.61/11-4-1 CC di prot. del 13.12.2018 di approvazione delle graduatorie di cui sopra;

- dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva *de qua*;

- delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 61/8-2 CC del 06.08.2018;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo, con ogni riserva in esito all'istanza di accesso agli atti dell'accertamento, notificata all'amministrazione competente; **E PER LA DECLARATORIA** del diritto del ricorrente ad essere ritenuto idoneo al servizio di carabiniere in ferma quadriennale di cui al su indicato bando di concorso e dunque riammesso al concorso di cui trattasi, previo espletamento degli accertamenti residui e, se superati, delle prove successive.

#### **APPELLO CAUTELARE CONSIGLIO DI STATO :**

- Ordinanza cautelare Tar Lazio sezione prima bis n.1607/2019 r.g.prov.cau. ricorso n.1218/2019 r.g. di rigetto della domanda cautelare.

#### **6) SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME PROPOSTI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E CON L'APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO:**

Con ricorso n°1218/2019 il sig. Castiglia Giuseppe, instava per l'annullamento, previa sospensiva, **del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del 19.11.18, prot. n.366794/2-11**, con il quale il ricorrente era stato giudicato **"INIDONEO"** con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando di concorso

pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del 15 maggio 2018), perché, secondo la commissione medica esaminatrice il candidato presentava, agli esiti della visita medica, *“valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015 n°207; - ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE D'ANSIA DA PRESTAZIONE NON CONTENUTA”*.

Con lo stesso ricorso il ricorrente impugnava inoltre il bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4° serie speciale n.38 del 15 maggio 2018 per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale nonché **le graduatorie di merito pubblicate il 14/12/2018 di cui al verbale n.70 del 4.12.2018 della Commissione esaminatrice** relative al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni e cui erano collegati: il decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n.61/11-4-1 CC di prot. del 13.12.2018 di approvazione delle graduatorie di cui sopra; i verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva *de qua* e le norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 61/8-2 CC del 06.08.2018, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo, con ogni riserva in esito all'istanza di accesso agli atti dell'accertamento, notificata all'amministrazione competente e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ritenuto idoneo al servizio di carabiniere in ferma quadriennale di cui al su indicato bando di concorso e dunque riammesso al concorso di cui trattasi, previo espletamento degli accertamenti residui e, se superati, delle prove successive.

Lamentava infatti il ricorrente che, convocato dinanzi alla Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Centro Nazionale di Reclutamento, presentava la documentazione richiesta e si sottoponeva agli accertamenti.

Ma in data **19.11.2018**, riceveva **notifica** del verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici nel quale era dato leggere che la Commissione lo aveva giudicato **“inidoneo** perché - *“presenta valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015 n°207; - ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE D'ANSIA DA PRESTAZIONE NON CONTENUTA”*.

Ciò ritenuto **non veniva perciò sottoposto ai successivi accertamenti ed alle successive prove**, previsti dal bando di concorso.

**In data 28.12.2018** il sig. Castiglia inoltrava formale richiesta di accesso agli atti al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento volta al rilascio della documentazione sanitaria mediante la quale la commissione medica aveva espresso il giudizio di non idoneità **nonché per il reperimento delle " generalità degli idonei alla procedura concorsuale in modo da poter individuare i controinteressati cui eventualmente notificare il ricorso"**.

**Con nota del 16.01.2019** il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri trasmetteva al candidato la documentazione medica ma NON FORNIVA AL RICORRENTE ALCUNA INFORMAZIONE CIRCA LE GENERALITA' DEGLI IDONEI /CONTRO INTERESSATI di cui alla citata graduatoria).

**In data 17 gennaio 2019** (il termine per l'impugnazione scadeva il 18 gennaio 2019 – 60 gg. dal 19.11.2018-) il sig. Castiglia era costretto alla notifica del ricorso senza conoscere alcuno dei controinteressati della graduatoria di merito pubblicata in data 17.12.2018 né avendo a disposizione altro strumento per venirne a conoscenza, chiedendo al Tribunale Amministrativo adito l'autorizzazione alla notificazione ex art. 52 c.p.a., atteso che tutti i candidati in sede di presentazione delle domande avevano dovuto indicare un indirizzo e-mail ed un indirizzo p.e.c. mediante i quali avrebbero voluto ricevere le comunicazioni, **oppure per pubblici proclami**, in considerazione delle difficoltà evidenti del ricorrente nel rispettare le incombenze di cui all'art. 41 del c.p.a. (*notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto*) atteso anche che dalla graduatoria di merito era dato conoscere solo i nominativi degli ammessi alle successive fasi del concorso ma senza ulteriori elementi (comune di nascita, residenza, domicilio etc..) utili alla notifica degli atti agli stessi.

Né avrebbe potuto esperire il rimedio di cui all'art. 116 c.p.a. in quanto alla data di notifica del 17 gennaio 2019 ( e si ribadisce ancora che il termine ultimo era il 18.01.2019) non era ancora "maturato" il termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto rispondere sia dalla data di diffida ossia dalla c.d. formazione del silenzio (28.12.2018 data della diffida – 27.01.2019 data formazione silenzio) e sia dalla data della nota dell'Arma del 16.01.2019 830 gg.

Comunque, per quanto di ragione e pertinente al presente giudizio, il ricorrente, dubitando della legittimità del provvedimento di inidoneità, nonché delle misurazioni e delle risultanze degli accertamenti, si sottoponeva a ripetuti esami e quindi: 1) in data 24.11.2018 analisi della valutazione corporea mediante esame bioimpedziometrico presso lo studio della dott.ssa Paone in Mistretta (ME) che riscontrava un valore di massa grassa pari al 20,0 %; 2) in data 07.12.2018 analisi della valutazione corporea

mediante esame bioimpedenziometrico presso lo studio della dott.ssa Paone in Mistretta (ME) che riscontrava un valore di massa grassa pari al 22,7%; 3) in data 22.12.2018 analisi della valutazione corporea mediante esame bioimpedenziometrico presso lo studio della dott.ssa Lo Prinzi (ME) che riscontrava un valore di massa grassa pari al 21,7%; 4) in data 09.01.2019 test di composizione corporea presso Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina che riscontrava un valore pari al 23,5%.

Le risultanze delle valutazioni sanitarie versate in atti evidenziavano la palese erroneità della valutazione di idoneità così come emersa all'esito dei test medici svolti presso il Centro di Selezione di Roma.

Ed invero, gli accertamenti svolti presso varie strutture, sia nell'immediatezza dell'accertamento effettuato dalla Commissione medica di Roma ed anche successivamente a tale verifica, rendevano giustizia al ricorrente, qualificando inequivocabilmente come normopeso il Sig. Castiglia e come tale ampiamente all'interno del range di valori previsto ai fini del conseguimento dell'idoneità (22% con la tolleranza del 10% come disposto dall'art. 4 comma 2 del DPR 207/2015).

Quanto, invece, alle presunte "Note D'Ansia" il ricorrente in data 10.12.2018 si sottoponeva a visita presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl di Messina che così concludeva l'accertamento: "*In atto non si evidenziano alterazioni psicopatologiche macroscopicamente rilevanti a carico delle varie funzioni psichiche esplorate. Verosimili tratti introversi di personalità ...non ansia in atto..idoneità psicofisica*". Accertamento positivo che si ripeteva anche nella successiva visita del 29.12.2018 presso l'Asl di Messina.

Era pertanto lampante l'errore in cui era incorsa la Commissione all'atto della valutazione delle condizioni fisiche del ricorrente, con particolare riferimento alle misure antropometriche del medesimo, le quali, come noto, concorrono in via sostanziale a fornire il dato di composizione corporea in tale sede contestato.

QUANTO ALL'ACCERTAMENTO DELLA COMPOSIZIONE ORGANICA :

A tal proposito il ricorrente, già in sede di misurazioni antropometriche, notava delle palesi erroneità sia nell'attività di misurazione effettuata dal personale addetto, con particolare riguardo alla postura che veniva richiesto di assumere in fase di misurazione, che nelle conseguenti risultanze delle medesima. L'esame bioimpedenziometrico era stato effettuato con apparecchio X-contact 356 con taratura risalente a marzo del 2018 e con esame del soggetto Castiglia effettuato in data 16.11.2018.

L'altezza era stata rilevata con antropometro il cui risultato era stato erroneamente determinato in cm 168 in luogo dei cm 169 effettivamente indicati dallo strumento ed evidenziati dalla foto scattata dagli esaminatori in sede di visita (si veda foto allegato anx12 documentazione controparte).

Nella documentazione rilasciata dalla commissione medica appariva evidente l'errore nel posizionare il soggetto non perfettamente in linea con l'antropometro ma spostato a sinistra rispetto alla linea mediana di misurazione con l'inevitabile circostanza che la testa dello strumento non essendo posizionato proprio al centro della testa soggetto aveva determinato un errore nella misurazione della effettiva altezza.

Nella foto in atti della produzione di controparte (nel foliaro documento anx12) era evidente, come rispetto alla linea del naso del soggetto, che rappresenta il centro della figura da misurare, la testa dell'antropometro era spostata sulla sinistra del capo del soggetto e non perfettamente al centro del capo come richiesto dalle specifiche tecniche di misurazione. Lo spostamento dell'antropometro aveva determinato il difetto di misurazione.

Il ricorrente, quindi, lamentava l'erronea misurazione della propria altezza, parametro obiettivo che incide sul calcolo matematico effettuato dalle strumentazioni utilizzate per il test bioimpedenziometrico, la cui misurazione ben si prestava a ripetibilità nel breve periodo.

In altre parole, il particolare contesto censorio emergente dal ricorso, non suscettibile di essere superato degli esiti degli esami effettuati dall'Amministrazione in sede concorsuale, necessitava l'effettuazione della verifica per tutelare sia l'interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, nella presenza di tutti i necessari presupposti di cui sopra, ma anche quello dell'Amministrazione a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame.

#### QUANTO ALL'ACCERTAMENTO DELLE NOTE D'ANSIA:

La semplice lettura del verbale rubricato CipCNSR:695151 evidenziava la palese contraddittorietà del giudizio espresso in assenza di bilanciamento tra quanto emerso a favore del soggetto nella valutazione dello Status Psicico.

Infatti il giudizio del medico esaminatore rimaneva ancorato alla sola valutazione iniziale del soggetto: (*"accede al colloquio teso; espressione ansiosa; atteggiamento impacciato"*), quella dell'impatto "visivo" con il candidato, omettendo ogni riferimento al successivo svolgersi della visita per la quale l'Ufficiale medico esprimeva giudizi del tutto differenti rispetto all'iniziale valutazione: (*"Comportamento motorio coordinato.*

*Coscienza integra e lucida...Pensiero normale per forma e contenuto...Percezioni pronte e libere da errori. **ANSIA LIBERA. Tono dell'umore normo-orientato.** ”.*

Del tutto contraddittorie ed apparentemente in contrasto apparivano, quindi, le frasi “espressione ansiosa” e “**ansia libera**” contenute nello stesso documento se non adeguatamente motivate in particolar modo in riferimento al diverso momento di rilievo delle stesse.

Se “note d'ansia “ esprimeva un disturbo dell'umore doveva necessariamente convenirsi che se il candidato presentava “ANSIA LIBERA” e “TONO DELL'UMORE NORMO ORIENTATO”, nel modello dimensionale applicato al caso di specie, non poteva che portare ad una valutazione diametralmente opposta a quella preferita dal medico esaminatore, legata alla sola base osservazionale del candidato stesso.

Invero se durante il colloquio il candidato era apparso con “COMPORTAMENTO MOTORIO COORDINATO. COSCIENZA INTEGRA E LUCIDA. PENSIERO NORMALE PER FORMA E CONTENUTO. PERCEZIONI PRONTE E LIBERE DA ERRORI. ANSIA LIBERA. TONO DELL'UMORE NORMO ORIENTATO” era evidente che dall'iniziale stato di agitazione del soggetto, percepito solo “visivamente” dal medico esaminatore, lo stesso medico individuava caratteristiche del soggetto del tutto differenti non appena iniziato il vero e proprio colloquio con il soggetto.

E tali elementi andavano valutati insieme a quelli percepiti nella fase iniziale della visita specialistica.

In ordine ai motivi della richiesta cautela, si è osservava come, in assenza di sospensione degli atti impugnati e/o di ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione a cui dava accesso il concorso in oggetto vi erano gravi ed irreparabili pregiudizi per il ricorrente scaturenti dalla mancata partecipazione alla selezione, con tutte le consequenziali perdite in termini di chances.

In termini di *periculum* si rilevava che, a quanto era noto, il corso formativo avrebbe avuto inizio a breve essendo state di recente pubblicate le graduatorie finali.

Al fine di evitare che, nelle more del giudizio di merito, si consolidassero tali effetti irreparabili, si era richiesto pertanto al T.A.R. di adottare una pronuncia cautelare che, sospendendo l'efficacia del diniego contestato, imponesse all'Amministrazione di sottoporre a rivalutazione gli accertamenti psico-attitudinali del candidato ed alla conseguente prosecuzione dello stesso delle prove valutative per l'accesso alla graduatoria finale.



**IN GIUDIZIO**, si costituiva l'amministrazione intimata mediante l'Avvocatura dello Stato che sosteneva, invece, la correttezza della visita medica effettuata nella data del 19.11.2019.

**Depositare memorie di udienza**, in data 06.03.2019, veniva discussa la causa ed in particolare , sul rilievo del Collegio circa la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, veniva evidenziato : **a)** che l'amministrazione intimata (nello specifico l'Arma dei Carabinieri) di fornire i nominativi e gli elementi utili alla notifica degli atti ai controinteressati non aveva fornito alcuna notizia al sig. Castiglia (la stessa Avvocatura dello Stato, all'udienza, in rappresentanza delle amministrazioni convenute, nulla riferiva in merito e nessun rimedio aveva il ricorrente per venire a conoscenza, altrimenti, degli indirizzi presso i quali procedere alla notifica del ricorso); **b)** alla data di notifica del ricorso introduttivo (17.01.2019) non poteva esperirsi il rimedio di cui all'art. 116 c.p.a. perché ancora non maturati i termini per la proposizione del ricorso ex art. 116 c.p.a. né il ricorrente avrebbe potuto attendere ulteriormente atteso che il termine ultimo per la notifica del ricorso era la data del 18.01.2019; **c)** era pertinente l'indicazione in ricorso della istanza ex art. 52 c.p.a. attesa la presenza nelle domande dei candidati di indirizzi e-mail ed indirizzi p.e.c. (si veda agli atti di causa all. domanda car18 Castiglia) che avrebbero consentito la notifica al difensore per via telematica; **d)** attese le evidenti difficoltà del ricorrente nel reperire informazioni circa i controinteressati, veniva avanzata istanza di notifica per pubblici proclami nonché formale istanza a verbale di udienza di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a..

All'esito della Camera di Consiglio in data 06.03.2019 (depositata e pubblicata in data 08.03.2019) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione prima Bis nel ricorso n.1218/2019 emetteva l'ordinanza n.1607/2019 respingendo la domanda cautelare e la domanda di rimessione in termini così motivando :*"Considerato che, ad un sommario esame, sussistono ragionevoli dubbi in ordine all'ammissibilità dell'impugnativa della graduatoria finale del concorso per mancata notificazione ad almeno un controinteressato...è certamente vero e comprovato che, in data 27 dicembre 2018, il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, volta a conoscere, tra l'altro, nominativi di soggetti utilmente posizionati nella graduatoria impugnata, e che la indicata istanza - sotto tale specifico profilo - è rimasta inevasa (cfr. nota dell'Amministrazione del 14 gennaio 2019);*

*- in ogni caso, non risulta che - a fronte del riscontro dell'Amministrazione (risalente, peraltro, ad un'epoca sufficientemente antecedente alla scadenza del termine utile per l'impugnazione della graduatoria) - il ricorrente si sia altrimenti attivato per conoscere i*

*nominati dei soggetti collocati nella graduatoria de qua mediante l'esperimento dei rimedi previsti dall'ordinamento (quale il ricorso ex art. 116 c.p.amm. – cfr., ex multis, TAR Basilicata, 18 giugno 2018, n. 413), incontrando, peraltro, disagi e concrete difficoltà nell'acquisire i dati e le informazioni necessarie (cfr., ancora, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 2723 del 2019), precisando – ancora – che rilevanza alcuna può essere, peraltro, attribuita all'istanza ex art. 52, comma 2, c.pr.amm. “nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921”, formulata con l'atto introduttivo del giudizio, in quanto operante in relazione a casi differenti da quello in trattazione”.*

**Tale ordinanza ritenuta ingiusta ed erronea, veniva impugnata con appello cautelare al Consiglio di Stato, con conseguente riproposizione dell'istanza cautelare avanzata dal ricorrente nel giudizio di primo grado.**

In particolare il ricorrente lamentava l'Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di ammissibilità del ricorso dell'art. 41 c.p.a. - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errata rappresentazione della realtà – Error in iudicando.

Pacifico e non contestato era il fatto che dalla graduatoria definitiva, pur essendo individuati i controinteressati, non si evinceva l'indirizzo esatto di neppure uno dei controinteressati né era possibile ricavarlo da altra fonte attesa la mancata indicazione del luogo di nascita dei candidati.

Pacifico e non contestato era poi il fatto che alcuna risposta era stata al ricorrente in termini di comunicazione degli indirizzi dei controinteressati.

Né d'altra parte vi erano dubbi sulle rappresentate ed assolutamente incontestabili oggettive difficoltà per ottenere l'indirizzo di almeno un contro interessato.

Di qui la richiesta del ricorrente, nel ricorso, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

La notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, e dall'art. 49, co. 3, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.. L'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”.

*“In considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle*

modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, tramite ordine di pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Tar Campania sez.terza 01230/2015 r.p.c.).

Nella fattispecie, quindi, vertendosi in una chiara ipotesi di difficoltà dell'identificazione dei controinteressati, l'Amministrazione sarebbe tenuta a fornire a coloro che abbiano intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale tutti gli elementi atti a consentire la notifica del gravame al controinteressato, sicchè, in mancanza di attività collaborativa della P.A. sarebbe illegittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al contro interessato.(così Cons. Giust. Amm., 28 luglio 1988, n. 130).

Trattandosi in definitiva di una esplicazione del diritto di difesa del ricorrente, costituzionalmente riconosciuto, l'amministrazione era tenuta ad un'attività collaborativa volta a fornire le necessarie informazioni.

Tale orientamento è stata condiviso da gran parte della giurisprudenza amministrativa che ha enucleato un vero e proprio dovere dell'Amministrazione al riguardo, sicchè **“ove la P.A. non dia al privato tutti gli elementi informativi atti a consentire al ricorrente l'individuazione dei controinteressati, il ricorso non potrebbe essere dichiarato inammissibile per omessa notifica alla parte necessaria (Cons. Giust. Amm. Sic. 28 luglio 1988, n. 130).**

In queste ipotesi, attese le difficoltà di notifica a tutti i controinteressati, la giurisprudenza normalmente autorizza la notifica per pubblici proclami, fermo restando la necessità di provvedere alla notifica individuale nei confronti dell'ultimo graduato (“in caso di impugnazione della graduatoria di un concorso il contraddittorio in primo grado non è correttamente instaurato e la sentenza pronunciata va annullata con rinvio qualora il primo giudice, in sede di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, non abbia ordinato la notificazione individuale del ricorso ai sensi dell'articolo 14 R.D. 642/1907 (art. 150 c.p.c) all'ultimo graduato, in considerazione della posizione differenziata di questi rispetto a quella degli altri controinteressati utilmente collocati in graduatoria” Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 106).

**- Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di esperimento del procedimento ex art. 116 c.p.a., art. 25 l.241/1990 - Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errata rappresentazione della realtà – Error in iudicando. Infondatezza e insussistenza in fatto e in diritto del motivo nell'ordinanza circa la pretesa mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati;**

**eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per erroneità della motivazione (in relazione all'avere il primo giudice ritenuto a carico del ricorrente l'obbligo di esperire il rimedio ex art. 116 c.p.a.).**

Appare ingiusta ed erronea, inoltre, l'ordinanza impugnata nella parte in cui sanziona il ricorrente per non essersi attivato mediante il ricorso ex art. 116 c.p.a. al fine di contrastare il silenzio dell'amministrazione intimata al rilascio dei nominativi e degli indirizzi dei controinteressati : " - *in ogni caso, non risulta che - a fronte del riscontro dell'Amministrazione (risalente, peraltro, ad un'epoca sufficientemente antecedente alla scadenza del termine utile per l'impugnazione della graduatoria) - il ricorrente si sia altrimenti attivato per conoscere i nominati dei soggetti collocati nella graduatoria de qua mediante l'esperimento dei rimedi previsti dall'ordinamento (quale il ricorso ex art. 116 c.p.amm. – cfr., ex multis, TAR Basilicata, 18 giugno 2018, n. 413), incontrando, peraltro, disagi e concrete difficoltà nell'acquisire i dati e le informazioni necessarie (cfr., ancora, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 2723 del 2019), precisando – ancora – che rilevanza alcuna può essere, peraltro, attribuita all'istanza ex art. 52, comma 2, c.pr.amm. "nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921", formulata con l'atto introduttivo del giudizio, in quanto operante in relazione a casi differenti da quello in trattazione".*

La decisione appare ingiusta perché a fronte di un comportamento omissivo da parte dell'amministrazione intimata anziché sanzionare tale comportamento riconoscendo, peraltro, le oggettive difficoltà del ricorrente a reperire altrimenti i nominativi e gli indirizzi dei controinteressati, aggrava la sola posizione dell'incolpevole istante, addossando allo stesso un onere, aggiuntivo, oneroso, ultroneo ed impraticabile nel caso di specie atteso che, anche per il ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti, il codice del processo amministrativo impone la notifica ad almeno uno dei controinteressati.

E siccome andava impugnata la graduatoria di merito ed il silenzio dell'amministrazione nel fornire i nominativi dei vincitori di tale graduatoria va da sé che anche in tal caso il ricorrente si sarebbe trovato nella medesima ipotesi di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio: OSSIA LA MANCATA CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI UTILI ALLA NOTIFICA AD ALMENO UNO DEI CONTROINTERESSATI.

E nel silenzio perdurante dell'amministrazione il ricorrente avrebbe subito anche in tale caso una pronuncia di inammissibilità in rito per non aver notificato il ricorso ad almeno uno dei controinteressati come previsto dalla legge.

Infatti sussiste, a pena di inammissibilità, l'obbligo di notifica del ricorso volto ad impugnare il diniego di accesso agli atti ad almeno uno dei controinteressati, individuabili in coloro che dalla conoscenza dei documenti richiesti possano subire un pregiudizio alla propria sfera di riservatezza o in coloro cui si riferiscono i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Nella fattispecie i controinteressati erano i candidati inseriti nella stessa graduatoria i cui dati anagrafici continuavano a rimanere sconosciuti al ricorrente che non avrebbe potuto in alcun modo conoscere.

Ma anche in termini processuali la decisione impugnata appare del tutto fuorviante perché, come già rilevato sopra, la diffida di accesso agli atti, volta anche alla conoscenza dei controinteressati, era stata inoltrata a mezzo p.e.c. dal sig. Castiglia in data 28.12.2018 per cui l'eventuale silenzio dell'amministrazione si sarebbe potuto formare non prima della data del 27 gennaio 2019 e quindi in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo avvenuto il 17 gennaio 2019 ed avente come data ultima la data del 18 gennaio 2019 atteso che il giudizio di non idoneità da impugnare era stato comunicato al Castiglia il 19.11.2018.

Il Castiglia, quindi, non avrebbe potuto esperire il ricorso avverso un silenzio che ancora non poteva dirsi formato né ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116c.p.a. né ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della L.241/1990 che esplicitamente indica in trenta giorni il termine entro il quale l'istanza dell'interessato, non evasa dall'amministrazione, si debba ritenere respinta.

Né a diversa conclusione si perviene in considerazione della nota di riscontro del Comando Generale dei Carabinieri recapitata al Castiglia in data 16 gennaio 2019 e contenente i documenti medici della visita del ricorrente ma non i nominativi dei controinteressati.

Il ricorso introduttivo avverso il giudizio di non idoneità del candidato doveva essere notificato a pena di decadenza entro la data del 18 gennaio 2019 (19.11.2018-18.01.2019) ed alla data del 16 gennaio l'amministrazione intimata aveva a propria disposizione ulteriori termini entro i quali avrebbe potuto inoltrare i dati richiesti.

Né, il ricorrente, avrebbe potuto impugnare il silenzio dell'amministrazione in un momento successivo atteso che, come rilevato dal Tar nel giudizio di primo grado, il ricorrente aveva già impugnato con il ricorso principale le c.d. graduatorie e non avrebbe potuto esperire analogo rimedio in un momento successivo ossia nel momento dell'eventuale proposizione del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, a pena

di inammissibilità del ricorso successivo per violazione del principio di alternatività tra ricorsi.

**- Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione dei principi in tema rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errata rappresentazione della realtà – Error in iudicando.**

Il ricorrente all'udienza cautelare del 06.03.2019 aveva, inoltre, richiesto di essere rimesso in termini per errore scusabile atteso che, nel provvedimento impugnato, atto ad individuare i controinteressati (graduatoria finale), mancava ogni riferimento alle necessarie informazioni anagrafiche degli stessi e, stante la mancata comunicazione di tali dati a seguito dell'espressa e formale richiesta avanzata in tal senso dal ricorrente Castiglia Giuseppe in data 28.12.2019, poteva assolutamente configurarsi una chiara ipotesi di errore scusabile in virtù del comportamento diligente avuto dal ricorrente nella fattispecie e del comportamento omissivo da parte della amministrazione convenuta.

Il Giudice di primo grado motivava ancora il rigetto dell'istanza sulla base di una presunta assenza dei requisiti indicati dall'art. 37 c.p.a., **pur dando atto della richiesta di accesso avanzata in tal senso dal ricorrente e del mancato riscontro da parte dell'amministrazione intimata**, e ritenendo sempre che il ricorrente avrebbe dovuto dare prova di aver esperito i rimedi di cui all'art. 116 c.p.a.

Premesso quanto riportato sopra in riferimento all'impossibilità da parte del ricorrente di esperire il ricorso ex art. 116 c.p.a. è da rilevare che il sig. Castiglia Giuseppe ha da sempre lamentato e provato che i provvedimenti impugnati e segnatamente la graduatoria finale del concorso in oggetto non contenessero l'indicazione dei dati anagrafici utili per la notificazione del ricorso ai controinteressati da individuarsi negli oltre 1.000 ammessi alle successive prove ed identificati nel documento con il solo nome di battesimo e con la data di nascita.

La mancanza nella comunicazione del provvedimento impugnato delle indicazioni utili al fine di consentire la notifica del ricorso ai controinteressati ed il silenzio colpevole dell'amministrazione intimata al rilascio di tali dati, avrebbe dovuto giustificare di per sé la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile perché il ricorrente aveva dato prova di aver posto in essere quanto era nel proprio potere al fine di poterne venire a conoscenza.

Né Il rimedio richiesto e proposto, invece dal TAR nell'impugnata ordinanza, dell'art. 116 c.p.a. avrebbe consentito al ricorrente di venirne a conoscenza in quanto a norma

dell'art. 116 c.p.a. il ricorso andava notificato ad almeno uno dei controinteressati della graduatoria a pena d'inammissibilità e così ponendo il ricorrente nella medesima situazione iniziale di non conoscibilità dei controinteressati e di rischio di declaratoria di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno uno di essi.

Nel caso di specie l'errore scusabile era suscettibile di trovare applicazione di fronte alla ravvisata situazione di obiettiva incertezza a fronte del comportamento, fuorviante proveniente dalla medesima Amministrazione, da cui sono derivate difficoltà nella domanda di giustizia ed un'effettiva diminuzione della tutela giustiziale.

Occorre infatti ammettere che l'Amministrazione, profittando della suindicata situazione di incertezza, non trasmettendo i dati utili per la notifica, possa aver contribuito causalmente all'errore commesso dall'istante con ciò dando vita ad una situazione di fatto oggettivamente ambigua per le difficoltà di reperire altrove tali dati e costringendo il ricorrente all'inoltro del ricorso ed alla richiesta di notifica per pubblici proclami.

**7) Modalità di conoscenza degli atti del procedimento innanzi al Tar ed al Consiglio di Stato :** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di RG 1218/2019 nella sottosezione "Ricerche Ricorsi" rintracciabile all'interno della sezione "Attività Istituzionale" > "Tribunali Amministrativi Regionali" > " Lazio Roma", e attraverso l'inserimento del numero di RG 3410/2019 nella sottosezione "Ricerche Ricorsi" rintracciabile all'interno della sezione "Attività Istituzionale" > "Consiglio di Stato ".

**8) Dichiarazione dello stato attuale del procedimento:** Il procedimento pende innanzi al Consiglio di Stato sezione quarta, RG. N. 3410/2019 e non è stata fissata l'udienza per la trattazione.

Tanto premesso si avverte che **la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto Consiglio di Stato n. 498/2019 del 30.04.2019 nel ricorso n.3410/2019 r.r. al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati.**

**Allegati:**

- Decreto Consiglio di Stato n. 498/2019 del 30.04.2019 nel ricorso n.3410/2019 r.r.;
- Graduatorie di cui alle Lettere "A,B,C,D ed "FFA", per reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. 4°

serie speciale n.38 del 15 maggio 2018) pubblicate sul sito web dell'Amministrazione il 14/12/2018;

Vallo della Lucania per Roma, 15 maggio 2019

Avv. Luigi Cafaro

Avv. Francesco Maria Torrusio